# **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

## Atti amministrativi

# **GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 13673 del 25/07/2019 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2019/13991 del 24/07/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL CASTAGNETO

MATILDICO DEL SEMINARIO DI MAROLA IN COMUNE DI CARPINETI (RE) PER

IL PERIODO 2019-2028 (L.R. 4/9/81 N. 30 ART.10)

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E

**DELL'AMBIENTE** 

Firmatario: PAOLO FERRECCHI in qualità di Direttore generale

Responsabile del procedimento:

Marco Pattuelli

## IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 4 settembre 1981, n. 30, in particolare l'art. 10;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- il Piano Forestale Regionale 2014-2020, approvato con la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 80/2016, che individua il piano economico (piano di gestione forestale) come strumento operativo privilegiato per la gestione sostenibile dei boschi anche finalizzata alla certificazione dei prodotti forestali;
- il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018;
- la deliberazione della giunta regionale n. 1537 del 20 ottobre 2015 "Aggiornamento delle procedure per la redazione dei Piani di gestione forestale e criteri per la loro approvazione";
- il documento "Sistema Informativo per l'Assestamento forestale" allegato alla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 766 del 29 gennaio 2003;
- il documento "Contenuti richiesti per la banca dati regionale dei Piani di gestione forestale" allegato alla determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 7001 del 28 aprile 2016;

Dato atto che il Castagneto matildico del Seminario di Marola del Comune di Carpineti (RE) è attualmente gestito dal Consorzio Forestale Terre Medio Appennino Reggiano;

Dato atto che il sopra citato consorzio forestale in data 16/07/2018 (protocollo regionale PG/2019/0402707) ha trasmesso al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna la versione definitiva del Piano di gestione forestale del Castagneto matildico del Seminario di Marola in Comune di Carpineti (RE), pari a 58,41.40 ettari, per il periodo 2019-2028, allegando anche i relativi indirizzi tecnico programmatici dei quali in precedenza aveva già preso visione l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;

Vista la nota del Consorzio Forestale Terre Medio Appennino Reggiano (protocollo regionale PG/2019/0566827) con cui viene trasmesso al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna il verbale del proprio Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2019 nel quale si esprime consenso al Piano di gestione forestale in oggetto e con cui

viene inoltre trasmesso l'atto con cui l'ente proprietario concede in usufrutto il castagneto di Marola al fine di valorizzare e riqualificare il territorio boschivo;

Visto il parere favorevole al piano espresso in qualità di Ente forestale competente per territorio dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano (nota con Protocollo dell'Unione: AOO.UMCAR01.24/07/2019.0009080);

Esaminato il Piano di gestione forestale del Castagneto matildico del Seminario di Marola in Comune di Carpineti (RE), pari a 58,41.40 ettari, per il periodo 2019-2028;

Considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica del Piano di gestione forestale, eseguita dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, da cui si evince la sostanziale rispondenza dell'elaborato agli indirizzi tecnico-programmatici definiti precedentemente e, più in generale, alle finalità ed alle indicazioni contenute nei documenti programmatici relativi al Settore forestale della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno approvare il rinnovo del Piano in oggetto con durata pari a 10 anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;

Vista la determinazione n.1524 del 07/02/2017 "Conferimento di un incarico dirigenziale presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";

Vista la determinazione n.19063 del 24/11/2017 "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993";

Viste, altresì, le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto non derogato o diversamente disciplinato in successivi provvedimenti;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 622 del 28/04/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11/07/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 122 del 28/01/2019 recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di approvare il Piano di gestione forestale del Castagneto matildico del Seminario di Marola in Comune di Carpineti (RE), pari a 58,41.40 ettari, per il periodo 2019-2028, con le Osservazioni e Raccomandazioni riportate nell'Allegato 1 parte integrante del presente atto;
- 2. di stabilire che l'efficacia del Piano avrà durata di 10 anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
- 3. di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Paolo Ferrecchi

## Allegato 1

## **OSSERVAZIONI**

Copia del Piano verrà conservata agli atti in allegato al presente atto regionale di approvazione. Tale approvazione verrà comunicata all'Ente forestale competente e alle strutture del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri interessati per territorio. L'atto, i documenti relativi alla programmazione degli interventi e le cartografie del Piano verranno pubblicati sul sito web regionale nelle pagine dedicate al settore forestale.

#### RACCOMANDAZIONI

La circolazione dei mezzi motorizzati deve rispettare quanto disciplinato dagli artt. 61 e 62 del Regolamento Forestale Regionale n.3/2018. Si raccomanda di vigilare sulla viabilità forestale e di mantenere la regolamentazione di accesso e circolazione dei mezzi motorizzati con la messa in opera di idonei dispositivi fisici e segnali di divieto di transito. Tale regolamentazione o limitazione al transito si basa anche su quanto previsto dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. Agli Organi e Corpi di polizia e agli Agenti e Guardie autorizzate spetta il compito di vigilanza e repressione delle trasgressioni accertate attraverso l'attivazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti previsti dall'art. 6 del medesimo D.L. n. 285/92. Si ricorda a tal fine che l'apposizione della segnaletica e dei divieti e la conseguente circolazione dei mezzi dovranno avvenire in applicazione delle norme di cui sopra e anche di quanto previsto in merito dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/1/93 e ss. mm. ii.).

Si auspica e si raccomanda che a livello territoriale viabilità e programmazione d'interventi si armonizzino razionalmente con quanto previsto per la gestione delle proprietà forestali confinanti in sintonia con la fruizione del territorio caratterizzato da una forte attitudine alla frequentazione turistico-ricreativa.

Si fa presente la necessità di impostare e mantenere aggiornato il "Registro particellare degli eventi", su supporto informatico, per l'annotazione di ogni accadimento che riguardi la gestione operativa delle particelle con particolare riguardo all'esecuzione degli interventi, da compilarsi a cura della Proprietà e/o del Responsabile tecnico della gestione dei beni forestali, al fine di costituire la risultanza ufficiale di applicazione del piano nonché memoria storica e documentazione di monitoraggio circa l'evoluzione ecosistemica delle formazioni forestali; i soggetti di cui sopra dovranno infatti sovrintendere alla corretta esecuzione degli interventi stessi.

Per tutti gli interventi programmati il Piano approvato assume l'efficacia dell'autorizzazione dell'Ente forestale competente (di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale Regionale). La realizzazione degli interventi previsti dal piano è comunque soggetta alla comunicazione di cui all'art. 5 del Regolamento Forestale, fatti salvi gli interventi sempre esenti da autorizzazione e comunicazione di cui all'art. 6 e quelli che nella parte seconda del Regolamento Forestale sono espressamente indicati come esenti se effettuati in attuazione di un piano. In questo modo le strutture preposte ai controlli potranno

monitorare l'attuazione di quanto previsto dal Piano. L'Ente forestale, qualora lo ritenesse necessario, potrà impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni anche in ragione di mutate condizioni sopraggiunte successivamente all'approvazione del Piano.

Per l'apertura, la riqualificazione e le manutenzioni straordinarie di strade e piste che prevedano movimenti di terreno, l'esecuzione degli interventi, ai sensi del comma 2 dell'art. 150 della L.R. 3/1999 e della DGR n. 1117/2000 è comunque soggetta, a seconda dei casi, ad autorizzazione o a comunicazione rispetto alle quali gli Enti competenti in materia vincolo idrogeologico sono individuati dall'art. 21, comma 2, punto b della L.R. 13/2015; quando dovuta, si dovrà acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica nelle forme stabilite dalla vigente normativa di riferimento statale e regionale.

Sono parimenti da acquisire altre eventuali autorizzazioni per operazioni che esulano dalle competenze dell'Ente forestale, i permessi per l'occupazione temporanea delle pertinenze della viabilità pubblica per gli imposti o le autorizzazioni edilizie per interventi sulle infrastrutture.

Oltre alle norme per la salvaguardia della flora spontanea protetta, per tutto quanto non disciplinato dal Piano di gestione trova applicazione quanto previsto del Regolamento Forestale Regionale, in particolare si evidenziano:

- . gli artt. 21 e 22 per le fasi di taglio ed esbosco;
- . l'art.30 per la conservazione di castagni da frutto in ambito forestale
- . la tutela delle piante e le altre tipologie che costituiscono elementi di interesse storico colturale di cui all'art. 7 e le norme per il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito di cui all'art. 40;
- . le norme per la gestione dei pascoli, dei terreni saldi, delle siepi, dei boschetti e dei terreni agricoli;
- . le norme di prevenzione dagli incendi boschivi.

Eventuali interventi selvicolturali sostanzialmente difformi da quanto previsto dal Piano e l'apertura di strade forestali non previste dal Piano potranno essere approvati dalla Regione solo attraverso una apposita variante al Piano stesso, previo parere dell'Ente forestale. Sono altresì da approvare con variante eventuali interventi selvicolturali difformi da quanto previsto dal Piano che si possono rendere necessari per cause impreviste quali eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali; ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento Forestale, in questi frangenti e in caso di attivazione o riattivazione di fenomeni franosi o per altri motivazioni di interesse pubblico la Regione potrà anche procedere autonomamente o su segnalazione dell'Ente forestale a modificare il Piano con una variante senza che necessariamente ci sia un'espressa richiesta da parte della proprietà.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, senza necessità di variante ma con le modalità e le procedure autorizzative o di comunicazione previste dal Regolamento Forestale possono essere realizzati interventi di modesta entità, non contemplati dal Piano, finalizzati al mantenimento della funzionalità di infrastrutture (vegetazione e alberature nelle pertinenze o comunque prospicienti la viabilità, gli immobili e gli

impianti), alla realizzazione di opere e manufatti per la manutenzione del territorio o alla esecuzione di interventi di dettaglio volti a risolvere problematiche presso i confini con altre proprietà.

La struttura regionale competente, sentito l'Ente forestale, potrà approvare eventuali proroghe alla validità del Piano per una durata massima di 2 anni a condizione che la richiesta venga presentata dal gestore del complesso forestale entro la data di scadenza del piano stesso. La proroga verrà concessa previa istruttoria che verifichi se sussistono ancora le condizioni per proseguire con l'esecuzione degli interventi programmati. La richiesta di proroga dovrà essere accompagnata dalla copia del registro degli eventi/interventi compilata per tutti i precedenti anni di validità del Piano e da una relazione che evidenzi gli interventi ancora da realizzarsi.

# Si indicano di seguito le raccomandazioni e le prescrizioni da seguire per la corretta esecuzione degli interventi in bosco.

- È necessario evitare l'utilizzo di macchinari o modalità di intervento che tendano a lacerare o strappare i tessuti legnosi e che, di conseguenza, comportino danni ai tessuti legnosi degli individui (alberi e siepi) che permangono a costituire i soprassuoli vegetati.
- L'attivazione dei cantieri e l'uso della viabilità forestale devono avvenire in condizioni di umidità dei piani viabili "compatibili e sostenibili".
- Per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco le imprese che eseguono i lavori forestali devono apporre in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, ponendo anche in atto tutti gli accorgimenti possibili aventi lo scopo di inibire un uso delle piste temporanee di esbosco per scopi diversi da quello per cui sono state aperte.
- È necessario limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli, in modo tecnicamente idoneo e razionale, nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare eventuali danni alla stabilità dei terreni ed alla buona regimazione delle acque.
- L'allestimento dei prodotti legnosi e il loro sgombero dalle aree di taglio deve compiersi in modo da non danneggiare il suolo, il sottobosco ed in particolare il novellame. Le operazioni di esbosco dovranno svolgersi il più prontamente possibile almeno fino all'allestimento del legname in prossimità delle piste temporanee o all'imposto sulla rete viabile permanente. Per il trasporto a valle dei prodotti legnosi, al fine di non danneggiare le strade forestali permanenti a fondo naturale, potrebbe essere opportuno attendere periodi successivi qualora, al momento del taglio, il fondo stradale non fosse asciutto o comunque ben drenato.
- I residui di lavorazione possono essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame eventualmente presente avendo cura di evitare eccessivi accumuli e ostacoli allo sviluppo della rinnovazione. La ramaglia derivante dai tagli potrà essere accatastata in cumuli alti al massimo 1 m, quale cautela

contro gli incendi boschivi ed in modo da favorire la decomposizione ad opera di flora e fauna saproxiliche. Le fasce ai bordi della viabilità forestale per una profondità-larghezza di 10 m all'interno dei soprassuoli forestali vanno, comunque, sgomberate dalla presenza dei materiali legnosi di risulta derivanti dagli interventi selvicolturali.

- Il taglio degli individui oggetto di intervento deve essere eseguito correttamente, evitando slabbrature sulla ceppaia. La superficie di taglio, eseguito rasoterra al colletto, dovrà essere il più possibile inclinata per evitare ristagni.
- Qualunque intervento in bosco dovrà avvenire con attenzione alla biodiversità e in particolare nel rispetto del novellame o di eventuali individui nati da seme, di qualunque dimensione, con riferimento alle specie autoctone.
- Alla conclusione dei lavori si cercherà di ripristinare il più possibile le aree di intervento senza rilasciare residui di materiale estraneo.
- Si dovrà riservare dal taglio buona parte delle grandi piante secolari morte, oltre ad un congruo numero di alberi vivi selezionati tra quelli con tronchi con cavità e/o con diametro superiore a 40 cm. Anche per ridurre il rischio di incendio boschivo, nelle vicinanze delle infrastrutture, del reticolo idrografico, della viabilità, della sentieristica e di tutte le aree di maggior frequentazione si dovranno evitare gli accumuli di legname morto e di residui di lavorazione e si dovranno comunque mettere in sicurezza o eliminare gli esemplari arborei (vivi e morti) instabili o con branche pericolanti. Lontano dalle aree a maggior frequentazione si avrà invece cura durante gli interventi, di mantenere un certo quantitativo di necromassa a vantaggio della fauna saproxilica, mediante il rilascio a terra di parte del legname morto presente naturalmente o del materiale derivante dalle utilizzazioni che potrà anche essere raggruppato appositamente in piccoli cumuli.
- I previsti interventi selvicolturali avverranno nel rispetto degli habitat naturali, di castagneto in particolare, non solo favorendo prioritariamente la specie castagno, ma anche tramite il rispetto della flora e fauna tipiche. I diradamenti selettivi avverranno con minimizzazione degli impatti, sia spaziale, con minimo ingombro della cantieristica, sia temporale, con anticipazione dell'intervento e specifico riguardo al sottobosco e alle caratteristiche geofite a fioritura precoce.
- Contestualmente, per favorire la diversificazione strutturale e interspecifica, sarà possibile procedere a selezioni mirate e improntate alla disetaneizzazione per gruppi, con massima attenzione per il novellame e i prodromi di rinnovazione naturale.
- E' chiara nel piano l'esigenza di evidenziare un'importante storia colturale e culturale di queste formazioni boschive e appare più che meritorio voler valorizzare la presenza degli antichi castagneti, si ricorda comunque che la scelta di procedere con interventi selvicolturali di recupero "parziale" di queste formazioni (vedi art. 30 del Regolamento Forestale) fa sì che si dovrà necessariamente

rimanere in un ambito "forestale" evitando un vero e proprio ritorno all' "attualità di coltura" dei castagneti: i diradamenti selettivi e gli interventi di recupero potranno essere quindi volti a favorire il castagno (ed in particolare gli esemplari da frutto) senza che però estensivamente e diffusamente venga eliminata la compresenza della flora arbustiva ed erbacea e quella di eventuali altre specie arboree, senza cioè rinunciare a quella ricchezza di biodiversità tipica di una compagine boschiva.

Si evidenzia infine che nel paragrafo "2.1 Validità del piano di assestamento" è presente un palese refuso riguardante i periodi di programmazione degli interventi. Resta inteso che il periodo di validità del piano è stato suddiviso in tre sotto-periodi (due trienni e un quadriennio:

- 1° periodo, triennio 2019/2021
- 2° periodo, triennio 2022/2024
- 3° periodo, quadriennio 2025/2028